DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE E IMPRESE

Art. 9-bis

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

Al comma 8 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "E' considerato tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, purche' il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica degli atti di cui al comma 9".

Versione in vigore dal 10 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95
Capo	II — Misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-finanziamento-di-attivita-economiche-e/art-9-bis-disposizioni-in-materia-di-concordato-preventivo-biennale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it